



che nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1984 siano state fatte esportazioni rispettivamente per 10, 20, 0, 50;

- che nel mese di febbraio 1984 sia stato utilizzato l'intero plafond disponibile di 180.

Nel successivo mese di marzo sara' disponibile un plafond di 10, in conseguenza del seguente calcolo:

$(180 - 15 + 10) - (180 - 15) = 175 - 165 = 10$  - che nel successivo mese di aprile sara' disponibile un plafond di 30 cosi' determinato:  
 $(175 - 10 + 20) - (165 - 10) = 185 - 155 = 30$  e, ipotizzando nel mese di aprile un utilizzo per 20:

- nel successivo mese di maggio sara' disponibile un plafond di 10, cosi' determinato:

$(185 - 20 + 0) - (155 + 20 - 20) = 165 - 155 = 10$ ;

- nel successivo mese di giugno sara' disponibile un plafond di 60, cosi' determinato:

$(165 - 15 + 50) - (155 - 15) = 200 - 140 = 60$ , e cosi' di seguito.

G) Unicita' o pluralita' dei "plafonds" Come si e' gia' sopra ricordato, gli esportatori, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 8, secondo comma, del decreto n. 633, nonche' dal D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, e adempiano le relative prescrizioni, possono effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni di beni senza applicazione di Iva nei limiti dell'ammontare complessivo delle cessioni all'esportazione compiute nel periodo di riferimento. Di tale facolta' possono avvalersi anche gli operatori che compiono le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quelli che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali a norma dell'ultimo comma degli artt. 8 bis e 9 del citato decreto n. 633, nonche' quelli che pongono in essere le operazioni contemplate all'art. 72 dello stesso decreto. Peraltro, mentre per queste ultime operazioni e' pacifico che i relativi importi concorrono a formare il plafond di quello tra gli artt. 8, 8 bis e 9 nel cui ambito sono inquadrabili, per quelle previste dagli artt. 8 bis e 9 questo Ministero, come risulta dal modello del prospetto semestrale che i soggetti fruienti della facolta' sopra cennata devono inviare all'ufficio Iva, ha ritenuto che esse diano luogo alla costituzione di plafonds separati tra loro e da quello dell'art. 8, distintamente utilizzabili secondo i particolari criteri stabiliti dall'ultimo comma dei medesimi artt. 8 bis e 9.

In proposito, fermo restando in linea di massima il cennato criterio interpretativo, si riconosce che nei casi in cui dall'esercizio di un'unica attivita' derivino operazioni non imponibili qualificabili diversamente ai fini della non assoggettabilita' a tributo a norma degli artt. 8 e 8 bis (es. impresa che produce aeromobili e che li cede all'esportazione ai sensi dell'art. 8 nonche' alle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 8 bis) gli importi di tali operazioni concorrono a formare un unico plafond spendibile nello svolgimento dell'attivita' dell'impresa interessata con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 8.

Va precisato che nella fattispecie in esame, trattandosi di attivita' interamente agevolata, possono essere acquistate senza pagamento dell'imposta anche le spese generali.

Naturalmente, nell'ipotesi in cui l'impresa, oltre alle predette attivita' agevolate di cui agli artt. 8 e 8 bis, svolga anche un'attivita' imponibile, resta inteso che la quota parte del plafond spendibile per le spese generali avesi inuota parerali

sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'Iva.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che nella fattispecie trattasi di norma interpretativa, come si evince dalla sua stessa formulazione (gli aiuti .... devono intendersi interventi ....).

---

---